

LA GESTIONE DEI RIFIUTI NEL SETTORE EDILE

28 maggio 2015

Assimpredil Ance

Area Territorio Tecnologia Economia

Roberto CAPORALI

Alessandra ZANNI

Argomenti

- Definizioni;
- Classificazione dei rifiuti (CER, codici "a specchio");
- Deposito temporaneo di rifiuti (in cantiere e in magazzino);
- Modalità di compilazione/tenuta dei documenti per la tracciabilità dei rifiuti (FIR, registri carico-scarico, MUD, SISTRI);
- Autorizzazioni per il trasporto dei rifiuti, categorie e classi previste dall'Albo Gestori Ambientali;
- Reati ambientali e regime sanzionatorio.

DEFINIZIONI

TESTO UNICO DELL'AMBIENTE

D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Le definizioni più importanti per il nostro settore
(art. 183 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.).

RIFIUTO

(art. 183 comma 1 lettera a)]

Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o **abbia l'intenzione** o abbia l'obbligo di disfarsi.

PRODUTTORE DI RIFIUTI
(art. 183 comma 1 lettera f)]

Il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.

GESTIONE

(art. 183 comma 1 lettera n])

La **raccolta**, il **trasporto**, il **recupero** e lo **smaltimento dei rifiuti**, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, **nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.**

RACCOLTA

(art. 183 comma 1 lettera o)]

Il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento,

RACCOLTA DIFFERENZIATA

(art. 183 comma 1 lettera p)]

La raccolta in cui un flusso di rifiuti è **tenuto separato** in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.

RECUPERO

(art. 183 comma 1 lettera t)

Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

L'**allegato C** della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di **operazioni di recupero**.

ALLEGATO C

Operazioni di recupero

- R1** Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
- R2** Rigenerazione/recupero di solventi
- R3** Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
- R4** Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici
- R5** Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
- R6** Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R7** Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento
- R8** Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R9** Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- R10** Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R11** Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R12** Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
- R13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

SMALTIMENTO

(art. 183 comma 1 lettera z])

Qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

L'**allegato B** alla parte IV del presente decreto riporta un **elenco non esaustivo** delle operazioni di **smaltimento**.

Allegato B

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

- **D1** deposito sul o nel suolo (ad esempio discariche per rifiuti inerti, se la ditta è autorizzata a ritirare i rifiuti nella propria discarica)
- **D2** trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
- **D3** iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)
- **D4** lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o fanghi in pozzi, stagni...)
- **D5** messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
- **D6** scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- **D7** immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- **D8** trattamento biologico non specificato che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo i procedimenti da D1 a D12

- **D9** trattamento fisico-chimico non specificato che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo i procedimenti da D1 a D12
- **D10** incenerimento a terra
- **D11** incenerimento in mare
- **D12** deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera)
- **D13** raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
- **D14** ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
- **D15** deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

STOCCAGGIO

(art. 183 comma 1 lettera aa)]

Le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di **deposito preliminare** di rifiuti di cui al punto **D15** dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di **messa in riserva** di rifiuti di cui al punto **R13** dell'allegato C alla medesima parte quarta;

SOTTOPRODOTTO

(art. 183 comma 1 lettera qq)]

Qualsiasi sostanza od oggetto che:

- soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1,

OPPURE

- rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

art. 184-bis comma 1

1. È un sottoprodotto e **non un rifiuto** ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti **condizioni**:

a) la sostanza o l'oggetto **è originato da un processo di produzione**, di cui costituisce parte integrante, e il cui **scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto**;

b) **è certo che** la sostanza o l'oggetto **sarà utilizzato**, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere **utilizzato direttamente** senza alcun **ulteriore trattamento diverso** dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto **soddisfa**, per l'utilizzo specifico, tutti i **requisiti** pertinenti riguardanti i **prodotti** e la **protezione della salute e dell'ambiente** e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

art. 184-bis comma 2

2. Sulla base delle **condizioni** previste al comma 1, **possono** essere adottate misure per stabilire **criteri**

- **qualitativi**
oppure
- **quantitativi**

da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

All'adozione di tali criteri si provvede **con uno o più decreti ministeriali** (ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400).

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO (art. 184-ter)

Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto

1) ad **un'operazione di recupero**, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo,

e

2) **soddisfi i "criteri specifici"**, da adottare con specifici **decreti** nel rispetto delle seguenti condizioni:

CONDIZIONI

- a) la sostanza o l'oggetto è **comunemente utilizzato** per scopi specifici;
- b) esiste un **mercato o una domanda** per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto **soddisfa i requisiti tecnici** per gli scopi specifici e **rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti (*)**;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto **non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana**.

(*) l'obbligo di marcatura CE ai sensi del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246

L'operazione di recupero può consistere anche solo nel **controllare** i rifiuti per verificare se soddisfano i **"CRITERI"** elaborati conformemente alle predette condizioni.

Detti "criteri" sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, **caso per caso** per specifiche tipologie di rifiuto **attraverso uno o più decreti** del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

I criteri includono, se necessario, **valori limite** per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

Importante

La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

Quindi, ad esempio, il materiale proveniente da demolizione rimarrà classificato rifiuto fino a quando cesserà di essere tale grazie ad attività di trattamento.

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

(art. 184)

- secondo la provenienza:
 - rifiuti urbani
 - rifiuti speciali
- secondo le caratteristiche di pericolosità:
 - rifiuti pericolosi
 - rifiuti non pericolosi

Rifiuti Speciali NON Pericolosi

art. 184, comma 3

- a) i rifiuti da attività agricole e agro - industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184 bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti **dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti**, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI EDILI

(art. 184, c.3, lettera b)

I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo sono classificati

rifiuti speciali non pericolosi

e non possono essere assimilati ai rifiuti urbani (pertanto, di norma, **è vietato** conferire detti rifiuti presso centri di raccolta - piazzole ecologiche comunali).

ELENCO CODICI CER (Codice Europeo Rifiuti)

L'**Allegato D** parte IV del D.Lgs 152/06 contiene i codici CER con cui classificare i rifiuti.

L'elenco include anche i **rifiuti pericolosi** (indicati con asterisco *) e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, dove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose.

Precisazione importante

Un materiale figurante nel catalogo CER non è in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando esso **soddisfa la definizione di rifiuto**.

L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'art. 183 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso **non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto** che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

RIFIUTO PERICOLOSO (art. 183 comma 1 lettera b])

rifiuto che presenta una o più caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs 152/06.

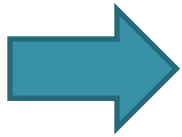
Allegato I CARATTERISTICHE DI PERICOLO DEI RIFIUTI

in vigore dal 1° giugno
2015

come modificato dalla
Decisione 2014/955/UE e dal
Regolamento UE
1357/2014, direttamente
applicabile in tutti gli Stati
membri.

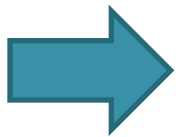
CARATTERISTICHE DI PERICOLO ai sensi del <u>Reg. EU 1357/2014</u>	
HP1	ESPLOSIVO
HP2	COMBURENTE
HP3	INFIAMMABILE
HP4	IRRITANTE - IRRITAZIONE CUTANEA E LESIONI OCULARI
HP5	TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO – TOSSICITA' IN CASO DI ASPIRAZIONE
HP6	TOSSICITA' ACUTA
HP7	CANCEROGENO
HP8	CORROSIVO
HP9	INFETTIVO
HP10	TOSSICO PER LA RIPRODUZIONE
HP11	MUTAGENO
HP12	LIBERAZIONE DI GAS A TOSSICITA' ACUTA
HP13	SENSIBILIZZANTE
HP14	ECOTOSSICO
HP15	Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarle successivamente.

NOVITA' NORMATIVE



NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI in vigore
dal 18 febbraio 2015 e fino al 31 maggio 2015

(art. 13, comma 5, lettera b-bis) della legge 116/2014)



NUOVO ELENCO EUROPEO DEI CODICI CER in
vigore dal 1° giugno 2015

(Decisione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014)

NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI in vigore dal 18 febbraio 2015 al 31 maggio 2015

Le nuove disposizioni prevedono che se un rifiuto è classificato con **codice CER "a specchio"** (cioè uno pericoloso e uno non pericoloso), come ad esempio:

- *17.09.03* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, compresi rifiuti misti, contenenti sostanze pericolose;*
- *17.09.04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03);*

per stabilire se il rifiuto è pericoloso o meno devono essere determinate le **caratteristiche di pericolosità** che il rifiuto in questione potrebbe possedere, **tramite ANALISI DI LABORATORIO.**

La classificazione dei rifiuti è effettuata solo ed esclusivamente DAL PRODUTTORE assegnando ad essi il competente codice CER.

La **classificazione** dei rifiuti deve avvenire *"in ogni caso **prima** che il rifiuto sia conferito presso impianti autorizzati (discariche oppure impianti di trattamento-recupero).*

Se un rifiuto è classificato con codice **CER pericoloso "assoluto"** (cioè con l'asterisco), esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. In tale caso le proprietà di pericolo del rifiuto, definite da H1 ad H15, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione e quindi dovranno essere indicate nel FIR.

Se un rifiuto è classificato con codice **CER non pericoloso "assoluto"**, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.

PRECISAZIONE IMPORTANTE

Tuttavia per i rifiuti classificati con **codice CER 17.09.04**, il legislatore, con il decreto 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica) aveva già fissato **l'obbligo di analisi limitatamente** ai rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione:

- *provenienti da costruzioni **contaminate da sostanze pericolose** inorganiche oppure organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, ecc..., a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa;*
- *provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con **materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.***

Pertanto, secondo quanto disposto dalla **tabella 1 del decreto 27 settembre 2010**, i rifiuti da costruzione e demolizione contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc.. ed i rifiuti aventi codice CER17.09.04 purché
l'origine dei rifiuti sia ben nota,
CONTINUANO AD ESSERE ESCLUSI DA ANALISI.

Tale lettura della norma era stata fornita da Assimpredil Ance già in data **17 febbraio 2015** (Suggerimento n. 85/2015).

In data **19 maggio 2015** (dopo 3 mesi dall'entrata in vigore della norma) ANCE ha condiviso l'analisi effettuata da ANPAR (Associazione Nazionale Produttori di Aggregati Riciclati) la quale ricalca in buona sostanza quanto a suo tempo espresso da Assimpredil Ance.



Non sussiste l'obbligo di analisi se i rifiuti **provengono da fabbricati ad uso civile o commerciale o assimilabili e sia certa l'assenza di contaminazione.**

RIMANE IN CAPO AL PRODUTTORE L'INDIVIDUAZIONE DEL CODICE CER DEI RIFIUTI.

NUOVO ELENCO EUROPEO DEI CODICI CER in vigore dal 1° giugno 2015

La Decisione della Commissione Europea del 18 dicembre 2014 ha sostituito l'allegato che contiene attualmente l'Elenco Europeo dei Rifiuti (CER) con un nuovo elenco codici CER rifiuti che tiene conto dei criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio delle miscele e delle sostanze pericolose.

Le declaratorie e i codici CER più utilizzati per il settore edile non hanno invece subito variazioni.

CODICI CER «A SPECCHIO»

Come conciliare le disposizioni della legge 116/2014 per i codici CER a specchio (in vigore dal 18 febbraio 2015 e in scadenza il 31 maggio) con la Decisione 2014/955/UE (in vigore dal 1° giugno 2015)?

CODICI A SPECCHIO
NO ANALISI DI LABORATORIO
SE

l'origine dei rifiuti è CERTA (cioè si conosce la provenienza)

Deve quindi essere nota la provenienza del rifiuto.

**Ad esempio, demolizioni provenienti da edifici
residenziali o commerciali.**

**Quindi non provenienti da demolizioni di edifici con
destinazione d'uso urbanistica**

«artigianale, industriale, produttiva»

**nei quali venivano o vengono impiegate sostanze o
materiali pericolosi**

Nei casi di **codici a specchio non pericolosi** (es. 17.09.04) si consiglia di inserire nel **campo Annotazioni del FIR** la seguente frase:

«La valutazione del rifiuto è stata eseguita ai sensi della Decisione 2014/955/UE . Il rifiuto è speciale non pericoloso perché proveniente da edificio residenziale/commerciale (non produttivo)» .

CODICI A SPECCHIO
SI ANALISI DI LABORATORIO
SE

il rifiuto proviene dalle demolizioni di edifici
produttivi (industriali o artigianali) dove
venivano/vengono utilizzate sostanze o materiali
pericolosi



LA PERICOLOSITA' DEI RIFIUTI è SOSPETTA
quindi è obbligatorio accertare l'eventuale pericolosità del
rifiuto mediante analisi di laboratorio

In tali casi è necessario **PREVENTIVAMENTE**, prima di effettuare la demolizione,:

- far **svolgere delle analisi sul rifiuto da demolizione/rimozione** per verificarne l'eventuale pericolosità;
- **se il rifiuto risulta pericoloso**, la demolizione/rimozione devono essere svolti, **MOLTO PROBABILMENTE** (aspetto in fase di verifica), **SOLO da ditte specializzate**, cioè in possesso della cat.10 Albo N.G.A. (analogamente alla rimozione di lana di roccia/vetro nonché amianto);
- il trasporto deve essere svolto solo ed esclusivamente da ditte specializzate in possesso della cat.5 dell'Albo N.G.A. (superiore a 30 Kg/litri al giorno);
- inserire nel **FIR la caratteristica di pericolosità** (ad es. **HP7 cancerogeno per l'amianto**);
- **allegare al FIR l'analisi chimica** che attesta la pericolosità del rifiuto.

SANZIONI

Le attuali disposizioni ambientali (art. 258 D.Lgs 152/06) PREVEDONO SANZIONI solo nel caso di presentazione di un certificato falso di analisi.

Sembrerebbe che, da una pedissequa lettura della norma, non sia prevista sanzione per la mancata analisi.

Molto probabilmente non si tratta di un **vuoto normativo** in quanto il legislatore, avendo attribuito al PRODUTTORE l'onere di classificare i rifiuti prodotti, ha di fatto lasciato a detto soggetto la **RESPONSABILITA'** di valutare di volta in volta la necessità di effettuare **analisi di laboratorio «preventive»** in relazione agli ambiti/edifici di intervento.

CODICI CER settore edilizia

17.01.01 cemento

17.01.02 mattoni

17.02.01 legno

17.02.02 vetro

17.02.03 plastica

17.03.01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone

17.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce
17.03.01 (fresato e guaine bituminose)

17.04.05 ferro e acciaio

17.05.03* terre e rocce contenenti sostanze pericolose

17.05.04 terre e rocce non pericolose, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*

17.06.03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose (**lana di vetro/roccia pericolosa/cancerogena**)

17.06.04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03 (**lana di vetro/roccia non pericolosa/cancerogena**) (**perlite e vermiculite**)

17.06.05* materiali da costruzione contenenti amianto (**eternit**)

17.08.01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose

17.09.01* rifiuti da demolizione e costruzione contenenti mercurio

17.09.02* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti PCB

17.09.03* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti sostanze pericolose

17.09.04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03.

07.06.12 fanghi provenienti dal convogliamento delle acque di lavaggio degli automezzi

13.02.05* scarti di olio minerale per motori

13.02.06* scarti di olio sintetico per motori

15.02.03 filtri per l'aria

16.01.03 pneumatici fuori uso

16.01.07* filtri olio/gasolio

16.01.11* pastiglie per freni contenenti amianto

16.01.12 pastiglie per freni diverse da quelle delle voce 16.01.11*

16.01.17 metalli ferrosi (dischi freni, rottami ferrosi)

16.06.01* batterie al piombo

16.07.08* rifiuti contenenti olio/gasolio (pulizia cisterne)

15.01.01 imballaggi in carta e cartone

01.05.99 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione (bentonite)

08.03.17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose (vedere scheda tecnica del prodotto)

08.03.18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17

15.01.06 imballaggi in materiali misti

16.11.04 altri rivestimenti e materiali refrattari

20.02.01 rifiuti biodegradabili (ex compostabili provenienti dalla manutenzione verde, ad esempio sfalci e potature)

20.03.04 fanghi delle fosse settiche (**pozzi neri e bagni chimici**)

20.03.07 rifiuti ingombranti

RIFIUTI INGOMBRANTI CER 20.03.07

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali in data 8 maggio 2013, esaminando il ricorso di un'impresa di costruzioni avverso il provvedimento che le negava la possibilità di richiedere l'iscrizione per il **trasporto di rifiuti ingombranti** (Codice CER 20.03.07), quali mobili, suppellettili ecc. da rimuovere **a seguito di opere edilizie**, ha stabilito che tali beni, **in quanto rifiuti provenienti da un cantiere edile** (es. manutenzione alloggi), possono essere trasportati all'impianto di trattamento/smaltimento dall'impresa edile con i propri veicoli.

Pertanto è legittima la richiesta di iscrizione per il Codice CER 20.03.07 che dopo tale pronunciamento de parte dell'Albo, viene rilasciato senza problemi alle imprese edili.

FRESATO DI ASFALTO CER 17.03.02

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4151/2013 ha stabilito che il **fresato di asfalto riutilizzato SOLO** all'interno del ciclo di produzione del conglomerato bituminoso, può essere classificato come **SOTTOPRODOTTO** anzichè come rifiuto speciale non pericoloso.

In tale ambito quindi il fresato **è escluso** dall'applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto soddisfa tutte le condizioni indicate dall'art. 184-bis del D.Lgs 152/06.

Tuttavia il **punto 7.6 del D.M. 05/02/1998** dispone le seguenti **tre attività di recupero del fresato di asfalto**:

- a) produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo;
- b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali;
- c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine).

Quindi, il Consiglio di Stato ha classificato come **sottoprodotto**

SOLO

il fresato impiegato nella produzione di conglomerato bituminoso di cui alla **lettera a)** del punto 7.6 del D.M. 05/02/1998.

Le altre attività di recupero del fresato, di cui alle **lettere b) e c)**, non sono state prese in considerazione dal Consiglio di Stato e pertanto ne consegue che il riutilizzo del fresato, **in tali ambiti**, può essere effettuato solo se l'impresa ha effettuato (ai sensi art. 214-216 D.Lgs 152/06) la preventiva comunicazione di inizio attività in procedura semplificata per «**singolo cantiere**» (D.M. 05/02/98).

Consigliamo pertanto alle imprese di **mantenere un atteggiamento di massima prudenza** nell'attribuzione della qualifica di **SOTTOPRODOTTO** al fresato di asfalto, sino a quando il legislatore non lo avrà opportunamente disciplinato con un opportuno decreto sui sottoprodotti in fase di elaborazione.

FRESATO DI ASFALTO

Analisi di laboratorio SI o NO?

17.03.01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone

17.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce
17.03.01 (fresato e guaine bituminose)

Premesso che di norma, nella scarifica a freddo dei manti stradali, non si produce fresato contenente catrame bensì bitume, si consiglia di effettuare il test di cessione nei casi in cui detto fresato provenga da piazzali/parcheggi il quanto il tappeto di usura potrebbe essere stato contaminato da oli e grassi.

Il test di cessione è sempre obbligatorio nei casi del D.M. 05/02/98 Allegato 1, punto 7.6) e più precisamente per la:

- b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale);
- c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine, con eluato conforme al test di cessione).

Non rientrano nella disciplina dei rifiuti (art.185)

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) **il terreno (*in situ*)**, inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) **il suolo non contaminato** e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove **sia certo** che esso verrà **riutilizzato** a fini di costruzione allo stato naturale e **nello stesso sito in cui è stato escavato**;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali (se non contemplate dal comma 2, lettera b]), paglia, **sfalci e potature**, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso **utilizzati in:**

- **agricoltura;**

- **selvicoltura;**

- **per la produzione di energia da tale biomassa**

mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Altre esclusioni

Sono inoltre esclusi dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie (*n.d.r. eliminare malattie infettive diffuse tra gli animali e trasmissibili all'uomo*), e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i **rifiuti** risultanti **dalla prospezione**, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o **dallo sfruttamento delle cave**, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

Ai sensi dell'art. 185 commi 3 e 4, fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto, cioè **non sono rifiuti, i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali** ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli **se è provato che i sedimenti non sono pericolosi** (ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni).

art. 185 c.4

Il **suolo escavato non contaminato** e altro materiale allo stato naturale, **utilizzati in siti diversi** da quelli in cui sono **stati escavati**, **devono essere verificati** se soddisfano le seguenti condizioni:

- l'impresa deve verificare lo stato qualitativo (chimico-fisico) del suolo al fine di **non considerarlo rifiuto** (ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a).
- l'impresa deve verificare se il suolo escavato "soddisfa" tutte le condizioni di **sottoprodotto** (ai sensi dell'art.184-bis).
- l'impresa deve verificare se il suolo escavato **non possiede più la qualifica di rifiuto** (ai sensi dell'art.184-ter).

DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI

(in cantiere e in magazzino)

DEPOSITO TEMPORANEO

art. 183 comma 1 lettera bb]

Il deposito temporaneo è inteso come il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (cioè presso il cantiere), alle seguenti condizioni:

I rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti (es. diossine) di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento.

I rifiuti **devono** essere raccolti ed avviati alle operazioni di:

- **recupero**
(costi di conferimento)

oppure

- **smaltimento**
(costi di conferimento + costi ecotassa)

Il recupero o lo smaltimento dei rifiuti **DEVE AVVENIRE** secondo una delle seguenti **modalità alternative**, a scelta del produttore dei rifiuti

con cadenza **almeno trimestrale**, indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i **30 metri cubi** di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, anche se il quantitativo dei rifiuti non supera i 30 metri cubi all'anno, **il deposito temporaneo (in cantiere) non può avere durata superiore ad un anno.**

Il "deposito temporaneo" deve essere effettuato **per categorie omogenee di rifiuti** e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

Il deposito temporaneo si può effettuare, **solo** nel luogo di produzione (cioè il cantiere edile).

DEROGA

Ai sensi dell'art. 230 e 266 comma 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. solo per i rifiuti non pericolosi provenienti da **attività di manutenzione** il deposito temporaneo può essere effettuato anche presso la sede o il domicilio (**magazzino/deposito**) del soggetto che svolge tali attività.

230. Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture

1. Il luogo di produzione dei rifiuti **derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture**, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, **può coincidere** con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o **con la sede locale del gestore della infrastruttura** nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

Omissis

266. Disposizioni finali

Omissis

4. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

TRASPORTO DEI RIFIUTI

TRASPORTO DEI RIFIUTI (art. 193)

Le imprese che producono rifiuti non pericolosi da attività di costruzione, demolizione, scavi possono **scegliere** di effettuare il trasporto dei rifiuti in:

- **CONTO PROPRIO**

oppure, in alternativa

- **CONTO TERZI**

TRASPORTO DEI RIFIUTI IN CONTO PROPRIO

Dal 29 aprile 2006, ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., le imprese che hanno scelto di trasportare i propri rifiuti **non pericolosi** (nonchè quelli pericolosi in quantità non eccedenti i 30 Kg o litri al giorno), con il proprio parco veicolare **hanno l'obbligo** di iscriversi all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - **Procedura Semplificata (categoria 2-bis)** che rilascia un'apposita autorizzazione indispensabile per il trasporto dei rifiuti.

Durante il trasporto in conto proprio di rifiuti speciali non pericolosi **il conducente deve avere con sé:**

- **copia del citato provvedimento d'iscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità all'originale dello stesso resa dal titolare/legale rappresentante dell'impresa (corredata da fotocopia firmata di un documento d'identità del medesimo);**
- **formulario cartaceo rifiuti (FIR);**
- **copia del versamento di Euro 50,00 (diritti annuali).**

Attenzione

Per effetto delle modifiche all'art. 212 c.8 del D.Lgs 152/06 introdotte dal D.Lgs n.205/2010 i provvedimenti di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali «Trasporto Rifiuti in CONTO PROPRIO» hanno durata decennale e pertanto devono essere rinnovati ogni 10 anni.

Inoltre le imprese in possesso di «vecchie» autorizzazioni all'Albo Gestori Ambientali in procedura semplificata rilasciate prima del 14 aprile 2008 avevano **l'obbligo entro il 27 dicembre 2011** di effettuare l'aggiornamento dei propri provvedimenti di iscrizione con **targhe e codici CER dei rifiuti.**

In caso di mancato aggiornamento entro il 27 dicembre 2011, le imprese **sono state cancellate d'ufficio**.

Gli elenchi dei provvedimenti delle Sezioni regionali e provinciali, con i quali **sono state cancellate le imprese** che non hanno provveduto all'aggiornamento della propria iscrizione al trasporto in conto proprio (ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) sono disponibili sul sito dell'Albo Gestori Ambientali al seguente indirizzo internet:

<http://www.albonazionalegestoriambientali.it/CancellazioneCP.aspx>

Le Imprese cancellate dal citato Albo non potranno più eseguire il trasporto dei rifiuti in conto proprio.

Per eseguire nuovamente l'attività di trasporto in conto proprio dei rifiuti l'Impresa è obbligata a presentare una nuova domanda di iscrizione ex-novo all'Albo.

Detta richiesta comporterà i seguenti versamenti: tassa di concessione governativa una tantum pari a 168,00 euro, diritti di segreteria pari a 10,00 e diritto annuale pari a 50,00 euro.

TRASPORTO IN CONTO TERZI

Le imprese che scelgono di affidare il trasporto dei propri rifiuti in conto terzi devono accertare che:

- detti vettori siano in possesso delle necessarie iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e più precisamente alla categoria 4 per i rifiuti non pericolosi e alla categoria 5 per i rifiuti pericolosi;
- che detti vettori siano iscritti all'Albo degli Autotrasportatori in conto terzi (L. n. 298/1974).

CHIARIMENTI SUL TRASPORTO DI RIFIUTI

La circolare n. 1463/2012 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito che il **trasporto in conto terzi** di rifiuti è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi rispetto al trasporto in conto proprio di rifiuti e pertanto può essere considerato comprensivo anche del trasporto in conto proprio.

Per il **trasporto di rifiuti** è necessario fare riferimento alle seguenti disposizioni di legge:

** trasporto in conto terzi*

- art. 212 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
(iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per trasporto di rifiuti c/t - **cat. 4 o 5**);
- art. 41 comma 1 della legge 298/1974
(autorizzazione per il trasporto merci per conto di terzi);

** trasporto in conto proprio*

- art. 212 comma 8 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
(iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per trasporto di rifiuti c/p - **cat. 2-bis**);
- art. 31 della legge 298/1974
(licenza autotrasporto merci in conto proprio, solo per autocarri con peso t.p.c. > di 6 t).

NUOVO REGOLAMENTO ALBO GESTORI AMBIENTALI

(decreto 3 giugno 2014 n. 120)

in vigore dal 7 settembre 2014

Sintesi delle principali NOVITA' introdotte:

- **semplificazione delle procedure di iscrizione e variazione** che potranno essere effettuate per via telematica **(via telematica obbligatoria dal 1° giugno 2015)**;
- il **rinnovo iscrizione all'Albo** potrà essere effettuato **tramite autocertificazione**;
- **eliminazione dell'obbligo della perizia giurata dei mezzi**, che sarà sostituita da una **attestazione** sulla loro idoneità firmata dal responsabile tecnico;
- precisati i **compiti del responsabile tecnico**, al quale compete la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti e per il quale è richiesto un costante aggiornamento professionale, da svolgere ogni 5 anni.

Categorie ALBO GESTORI AMBIENTALI

Categoria 1: *raccolta e trasporto di rifiuti urbani.*

Categoria 2 bis: *produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 kg o 30 litri al giorno (ex semplificata)*

Categoria 3 bis: *distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori di centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.*

Categoria 4: *raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (comprende la anche la precedente cat.2).*

Categoria 5: *raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi (comprende anche la precedente cat.3)*

Categorie ALBO GESTORI AMBIENTALI

Categoria 6: *imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3 del D.Lgs 152/2006.*

Categoria 7: *operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.*

Categoria 8: *intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.*

Categoria 9: *Bonifica di siti (nessuna variazione)*

Categoria 10: *Bonifica di beni contenenti amianto (nessuna variazione)*

Classi ALBO GESTORI AMBIENTALI

Per la categoria 1 le classi di iscrizione restano invariate:

- *CLASSE A: superiore o uguale a 500.000 abitanti;*
- *CLASSE B: inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 10.000 abitanti;*
- *CLASSE C: inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti;*
- *CLASSE D: inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti*
- *CLASSE E: inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti*
- *CLASSE F: inferiore a 5.000 abitanti.*

Nota Bene

Le categorie **2-bis**, **3-bis** e **6** non sono suddivise in classi.

Classi ALBO GESTORI AMBIENTALI

Per le categorie 2- 3- 4 - 5 - 8 le classi di iscrizione restano invece associate alle tonnellate annue di rifiuti che l'azienda intende movimentare, rispettivamente:

- *CLASSE A: quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 200.000 tonnellate;*
- *CLASSE B: quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate;*
- *CLASSE C: quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate*
- *CLASSE D: quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate*
- *CLASSE E: quantità annua complessivamente gestita superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate;*
- *CLASSE F: quantità annua complessivamente gestita inferiore a 3.000 tonnellate.*

Classi ALBO GESTORI AMBIENTALI

Per le categorie 9 e 10 invece le classi di iscrizione sono vincolate all'importo dei lavori di bonifica cantierabili:

- *CLASSE A: oltre 9.000.000,00 €*
- *CLASSE B: fino a 9.000.000,00 €*
- *CLASSE C: fino a 2.500.000,00 €*
- *CLASSE D: fino a 1.000.000,00 €*
- *CLASSE E: fino a 200.000,00 €*

TRASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI

Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere **imballati ed etichettati** in conformità alle norme vigenti in materia di imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (norme ADR).

Le norme ADR vengono aggiornate con cadenza biennale, dal 1° gennaio di ogni anno dispari (nata nel 2009, revisioni 2011, 2013).

La nuova revisione **ADR 2015** è in vigore:

- in forma transitoria fino al 30 giugno 2015 (facoltà di scegliere se rispettare la revisione precedente ADR 2013 o quella nuova);
- in forma definitiva **dal 1° luglio 2015**.

DOCUMENTI PER LA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI

IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE (art. 193)

Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati da un **formulario di identificazione vidimato** dal quale devono risultare i seguenti **dati principali**:

- codice CER del rifiuto;
- nome e indirizzo del produttore e del detentore;
- nome, indirizzo ed estremi autorizzazioni del trasportatore;
- nome, indirizzo ed estremi autorizzazioni del destinatario;
- luogo di produzione, tipologia e **quantità del rifiuto (1)**;
- indirizzo impianto di destinazione finale (recupero o smaltimento riportando le rispettive sigle (es: R5 + R13 oppure D1);
- data del trasporto e nome conducente;

*(1) la **quantità in partenza** deve essere sempre indicata anche se non esiste in cantiere un sistema di pesatura (stima con verifica quantità a destino)*

N.B. ai sensi dell'art. 193 comma 13 il **formulario** di identificazione dei rifiuti costituisce documentazione **equipollente** alla scheda di trasporto di cui all'art. 7 bis del D.Lgs 286/2005 e D.M 30/06/2009.

Vidimazione formulari rifiuti (FIR)

Vidimazione presso la **Camera di Commercio** presso cui è iscritta l'impresa oppure presso l'**Agenzia delle Entrate**.
La vidimazione è gratuita, non comporta cioè il pagamento di alcun diritto di segreteria.

Sul modello L2 deve essere riportata la quantità esatta dei formulari da bollare e si deve utilizzare esclusivamente la numerazione fiscale già presente sui formulari.

In allegato verranno richiesti il numero di iscrizione al REA e la partita IVA dell'impresa.

FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22
(art. 15 e successive modifiche e integrazioni)
D.M. del 1° aprile 1998, n. 145
Direttiva Ministeriale Ambiente 9 aprile 2002

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale _____
Unità Locale _____

Cod. fis. _____ N. Aut./Albo _____ del _____

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale _____
Luogo di Destinazione _____

Cod. fis. _____ N. Autorizz. / Albo _____ del _____

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale _____
Indirizzo _____

Cod. fis. _____ N. Autorizz. / Albo _____ del _____

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento ☐ di _____

ANNOTAZIONI

FACSIMILE

4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto _____

CODICE DEL RIFIUTO^(*) _____ STATO FISICO ☐ ☐ ☐ ☐ CARATTERISTICHE DI PERICOLO _____ N. COLLI/CONTENITORI _____

5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

☐ Recupero ☐ Smaltimento _____ CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE _____

6 QUANTITÀ

☐ Kg. ☐ Litri _____

Piombo _____ Se diverso dal più breve _____

Tara ☐ Peso da verificarsi a destino _____

9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE _____ FIRMA DEL TRASPORTATORE _____

10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo _____ Targa rimorco _____
Cognome e Nome _____
Conducente _____ Data e Ora Inizio trasporto _____

11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato: ☐ Accettato per intero ☐ Accettato per la seguente quantità: ☐ Kg. ☐ Litri
☐ Respinto per le seguenti motivazioni: _____

Data _____ Ora _____ Firma del Destinatario _____

1

FAC SIMILE di Formulario Identificativo Rifiuto (FIR)

Documento obbligatorio per il
trasporto dei rifiuti
(art. 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)

(*) L'Elenco Europeo dei Rifiuti è stato sostituito dal Nuovo Elenco Rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE.

Parte 1. PRODUTTORE o DETENTORE

FORMULARIO RIFIUTI
D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22
(art. 15 e successive modifiche e integrazioni)
D.M. del 1° aprile 1998, n. 145
Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale _____

sede amministrativa

Unità Locale _____

Cod. fis. _____ N. Aut./Albo _____ del _____

2 DESTINATARIO

Può anche non coincidere con la data di trasporto

UNITA' LOCALE:

- **Trasporto in conto proprio:** lasciare in bianco e compilare l'apposita sezione (3) barrando il trasporto in conto proprio
- **Trasporto in conto terzi:** compilare scrivendo l'indirizzo del cantiere

Parte 2. DESTINATARIO

The image shows a form titled "2 DESTINATARIO". It contains the following fields:

- Denominazione o Ragione sociale: _____
- Luogo di Destinazione: _____
- Cod. fis.: _____
- N. Autorizz. / Albo: _____ del _____

DESTINATARIO:

- scarica;
- impianto di trattamento/recupero
- **N° AUTORIZZAZIONE**

Parte 3. TRASPORTATORE

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale _____

Indirizzo _____

Cod. Fis. _____ N. Autorizz. / Albo _____ del _____

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento ☐ di _____

TRASPORTO IN CONTO PROPRIO

Se il trasporto è in **conto proprio**, barrare la casella corrispondente riportando di seguito l'indirizzo del cantiere (Comune, via e n° civico oppure N° mappale).

TRASPORTO IN CONTO TERZI

Se il trasporto è in **conto terzi**, lasciare in bianco, l'ubicazione del cantiere va' indicata nella sezione (1).



Specificare la seguente dicitura: *" rifiuto speciale non pericoloso esonerato dall'obbligo del registro di carico-scarico e da MUD ai sensi dell'art. 184 comma 3 lettera b) del D.Lgs 152/06 s.m.i "*

Se il rifiuto è trasportato al magazzino/deposito dell'impresa riportare:
*"rifiuto speciale non pericoloso prodotto a seguito di **"attività di manutenzione"** e trasportato momentaneamente nel proprio magazzino/deposito ai sensi dell'art. 266 c. 4 del D.Lgs 152/06 e s.m.i di.....per poi successivamente conferirlo a terzi autorizzati."*

Parte 4. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Esempio
RIFIUTI
NON
PERICOLOSI

4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO Denominazione / Descrizione del rifiuto rifiuti misti da demolizione e costruzione			
CODICE del RIFIUTO: 17.09.04	STATO FISICO ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	CARATTERISTICHE DI PERICOLO —	N. COLLI/CONTENITORI —
5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO ☐ Recupero ☒ Smaltimento R5,R13 oppure D1		CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE —	
6 QUANTITÀ ☒ Kg. ☐ Litri P lordo _____ Tara ☒ Peso da verificarsi a destino		7 PERCORSO Se diverso dal più breve _____	8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID ☐ SI ☒ NO

Esempio
RIFIUTI
PERICOLOSI

4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO Denominazione / Descrizione del rifiuto materiali da costruzione contenenti amianto			
CODICE del RIFIUTO: 17.06.05 *	STATO FISICO ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	CARATTERISTICHE DI PERICOLO cancerogeno HP7	N. COLLI/CONTENITORI —
5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO ☐ Recupero ☒ Smaltimento D1		CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE —	
6 QUANTITÀ ☒ Kg. ☐ Litri P lordo _____ Tara ☒ Peso da verificarsi a destino		7 PERCORSO Se diverso dal più breve _____	8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID ☒ SI ☐ NO

QUANTITA'

Tara: recuperare il dato dalla carta di circolazione dell'autocarro

Peso netto per materiali con alto peso specifico (es. demolizioni):
recuperare il dato dalla carta di circolazione dell'autocarro alla voce "portata utile (PU)". È opportuno riportare questo dato sottostimandolo, in quanto il cantiere è spesso privo di sistema di pesatura (ad es. 20.000 Kg indicare 18.000 Kg).

Indicare **SEMPRE peso da verificare a destino.**

Peso netto per materiali con basso peso specifico (es. imballaggi):
caricare il cassone dell'autocarro e indicare una quantità in partenza molto contenuta. Utilizzare il dato effettivo accertato presso gli impianti autorizzati attraverso il sistema di pesatura e utilizzare detto dato per tutti i viaggi successivi ricordandosi che, anche in questo caso, è obbligatorio barrare la casella peso da verificare a destino .

MODELLO CONFORME 6619003 IN

QUARTA SEZIONE

9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo

Targa rimorchio

Cognome e Nome Conducente

Data e Ora inizio trasporto

11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

☐ Accettato per intero

☒ Accettato per la seguente quantità:

☒ Kg.

☐ Litri

☐ Respinto per le seguenti motivazioni:

Data

Ora

Firma del Destinatario

1

(*) L'Elenco Europeo dei Rifiuti è stato sostituito dal Nuovo Elenco Rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE.

Nel riquadro n° 9 devono essere apportate le firme del produttore e del trasportatore (è consentito che apporti dette firme il conducente dell'autocarro).

Nel riquadro n°10 devono essere indicati i dati del conducente e la targa dell'autocarro e del rimorchio.

Il riquadro n° 11 è riservato al destinatario (discarica o impianto di trattamento/recupero autorizzato).

DIVIETI

L'impresa non può "gestire **direttamente**" i rifiuti prodotti da terzi.

Ad esempio non può trasportare agli impianti autorizzati, con i propri autocarri, i rifiuti provenienti da lavorazioni eseguite da ditte subappaltatrici (elettricisti, idraulici, fabbri, falegnami, piastrellisti, ecc...) compresi gli imballaggi delle materie prime acquistate da detti soggetti.

REGISTRO DI CARICO-SCARICO (art. 190)

Le imprese che producono in cantiere rifiuti speciali **non pericolosi** **SONO ESCLUSE** dall'obbligo di registro di carico e scarico ai sensi del coordinato disposto dell'art. 188 -ter, comma 2, lettera a), art. 184 comma 3, lettere c) d) e g) nonché dall'art. 190, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

I produttori di rifiuti speciali non pericolosi nel settore edile sono identificati all'**art. 184 comma 3 lettera b)** del D.Lgs 152/06.

Articolo 190 D.Lgs 152/06

Registri di carico e scarico

- 1. I soggetti di cui **all'articolo 189, comma 3** hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono **rifiuti non pericolosi** di cui **all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)**, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.*

ULTERIORI CONFERME

- art. 4 comma 1 del D.Lgs 7 luglio 2011 n. 121;
- art. 11 comma 12-bis della legge 30 ottobre 2013 n. 125.

Diversamente, solo nel caso in cui le imprese edili **producono** rifiuti speciali **pericolosi** (ad esempio, rifiuti di manufatti in cemento amianto oppure per oli, filtri e batterie esauste) sono obbligate a tenere un **registro di carico e scarico** dei rifiuti.

Il registro di carico scarico rifiuti deve essere tenuto inoltre dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono **attività di smaltimento e di recupero di rifiuti**.

I registri di carico-scarico rifiuti sono tenuti presso ogni impianto di produzione oppure nel sito di produzione e devono essere **integrati con i formulari rifiuti (FIR)**.

Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri si intendono correttamente adempiuti qualora sia utilizzata anche carta formato A4, regolarmente numerata.

I registri sono numerati e **vidimati solo dalle Camere di Commercio** territorialmente competenti.

I registri di carico-scarico sono **conservati per 5 anni** dalla data dell'ultima registrazione.

Annotazioni sul registro di carico-scarico rifiuti

Le annotazioni sui registri di carico/scarico devono riportare le caratteristiche **qualitative** (codici CER) e **quantitative** dei rifiuti prodotti.

Attenzione

Le annotazioni devono essere effettuate almeno **entro 10 giorni** lavorativi dalla **data di produzione** del rifiuto (ad esempio data di demolizione) e dalla **data dello scarico** del medesimo (smaltimento/recupero).

In merito all'obbligo di **annotare**, entro 10 giorni dalla data di produzione del rifiuto, **sui registri** di carico e scarico le caratteristiche qualitative (codici CER Rifiuti) e **quantitative** dei rifiuti, le quantità devono essere "stimate" in quanto, di norma, in cantiere non è disponibile un "sistema di pesatura".

Dette quantità devono essere **indicate** con l'unità di misura **Kg** (per i rifiuti solidi) oppure i **litri** (nel caso di rifiuti allo stato liquido) nonostante sia riportata ancora su alcuni registri anche l'unità di misura m^3 (su alcuni è ancora presente l'indicazione *peso da verificare a destino*).

Obbligo a carico delle ditte subappaltatrici

Le ditte subappaltatrici sono considerate, a tutti gli effetti, produttori di rifiuti.

Pertanto si consiglia di **inserire nei contratti** con le ditte subappaltatrici che:

*la raccolta, il trasporto, lo smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti da dette ditte nei cantieri dei committenti **devono**, ai sensi dell'art. 188 comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., essere eseguite a loro cura e spese.*

In questi casi rimane in carico dell'impresa committente l'**obbligo** (art. 1662 del Codice Civile) di accertare nel corso dell'opera che la sua esecuzione proceda **secondo le condizioni** stabilite dal contratto.

Qualora l'impresa non osservi detto adempimento potrebbe, in alcuni casi, scattare il reato della c.d. **"colpa in vigilando"**.

MUD

(Modello Unico di Dichiarazione Ambientale)

Il MUD deve essere presentato entro il **30 aprile di ogni anno** ed è riferito alle quantità e alle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, in giacenza, smaltiti o gestiti nel corso dell'anno precedente a quello in cui viene presentata la dichiarazione (ad es. MUD 2015 - dati riferiti al 2014).

SOGGETTI ESCLUSI dal MUD

Sono esclusi dalla presentazione del MUD i seguenti soggetti:

- le imprese edili che **producono** rifiuti speciali **NON pericolosi** derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo (di cui all'articolo n. 184, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- le imprese edili che producono e **trasportano in conto proprio** i rifiuti speciali **NON pericolosi** (di cui all'articolo n. 212, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).

SOGGETTI OBBLIGATI al MUD nel SETTORE EDILE

Per il nostro settore, i soggetti obbligati al MUD (oltre ai gestori degli impianti di rifiuti) sono:

- le imprese che producono (con le proprie maestranze e attrezzature) **rifiuti pericolosi**.

Ad esempio:

- *sostituiscono l'olio lubrificante dei motori (con produzione quindi di olio esausto);*
- *effettuano la bonifica di amianto tramite la rimozione di manufatti contenenti amianto;*
- *eseguono bonifiche di suoli contaminati.*

- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- i **trasportatori professionali** di rifiuti in regime di conto terzi (cioè attività professionale di trasporto);

Ad esempio: se l'impresa ha un'attività esclusiva/professionale che produce rifiuti speciali pericolosi e ha più di 10 dipendenti "addetti" che professionalmente sono abilitati a lavorare in detto ambito (cioè hanno, ad esempio, il patentino rimozione amianto).

- le imprese e gli enti che effettuano **operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti** (cioè gestori di impianti autorizzati).

MUD SEMPLIFICATO CARTACEO

Per il nostro settore possono avvalersi del **MUD semplificato cartaceo** solo le imprese che nell'anno precedente:

- hanno prodotto **da 1 ad un massimo di 7 rifiuti pericolosi** provenienti **da una sola unità locale**;
- per ogni rifiuto prodotto, abbiano utilizzato **non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali**.

Il MUD semplificato cartaceo deve essere trasmesso **solo tramite raccomandata** postale alla Camera di Commercio dove è ubicata l'unità locale a cui la dichiarazione si riferisce.

Ogni plico dovrà contenere la comunicazione rifiuti semplificata e la relativa attestazione di versamento dei diritti di segreteria.

Precisazione

Le imprese che producono rifiuti pericolosi in cantiere, ad esempio a seguito delle sopra descritte attività di bonifica, **NON possono compilare il MUD SEMPLIFICATO CARTACEO.**

Il divieto è legato al fatto che dette imprese producono i rifiuti pericolosi "**fuori dall'unità locale**" (cioè presso il cantiere che è sì il luogo di produzione, ma che NON può configurarsi, a norma di legge, come unità locale da denunciare, ai fini IVA, all'Agenzia delle Entrate).

Dette imprese quindi sono obbligate a presentare il **MUD ORDINARIO telematico** per i rifiuti pericolosi **compilando anche il modulo RE** (previsto proprio per la denuncia dei rifiuti pericolosi prodotti fuori dall'unità locale, cioè prodotti nei cantieri).

Obbligo comunicazione della giacenza rifiuti presso il luogo di produzione e/o gestione

Sono consentiti i seguenti limiti massimi **temporali** o **volumetrici**:

- presso il luogo di produzione: giacenza non oltre **30 m³** dalla data di produzione per rifiuti speciali **non** pericolosi, ai sensi dell'art. 183 lettera bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- presso il luogo di produzione: giacenza non oltre **10 m³** dalla data di produzione per rifiuti speciali **pericolosi**, ai sensi dell'art. 183 lettera bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- presso il luogo di produzione : giacenza **non oltre 3 mesi** dalla data di produzione indipendentemente dalla quantità, ai sensi dell'art. 183 lettera bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

- qualora il quantitativo annuale non superi nell'arco dell'anno il quantitativo di 30 m³ per i rifiuti non pericolosi e 10 m³ per i pericolosi la giacenza presso il luogo di produzione **non deve essere superiore ad un anno** dalla data di produzione (ai sensi dell'art. 183 lettera bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.);
- per impianti in procedura semplificata (art. 214-216 D.Lgs 152/06) la giacenza (c.d. messa in riserva di rifiuti) presso l'impianto di trattamento/recupero rifiuti coincide con la **quantità** massima recuperabile individuata nell'allegato 4 del D.M. 05/02/98. La quantità massima deve essere recuperata **entro un anno** dalla data di ricezione presso l'impianto;
- per impianti in procedura ordinaria, i limiti **massimi temporali e volumetrici** sono definiti nelle singole autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 208 comma 11 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

SISTRI

Soggetti obbligati

solo RIFIUTI PERICOLOSI (art. 11 legge 125/2013)

- enti e imprese con più di 10 dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali **PERICOLOSI**;
- enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali **PERICOLOSI** che effettuano attività di stoccaggio;
- trasportatori a titolo professionale di rifiuti **PERICOLOSI**;
- gestori di rifiuti **PERICOLOSI**;

SISTRI - “numero di dipendenti”

Si intende il numero di “addetti” alla produzione dei rifiuti pericolosi (ad es. oli esausti, filtri, batterie, cemento-amianto, terre contaminate) e non tutti i dipendenti assunti dall'impresa.

Pertanto le imprese edili, che rientrano in tale situazione cioè solo produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 addetti all'attività che origina rifiuti pericolosi, possono continuare a garantire la tracciabilità dei rifiuti tramite la tenuta dei registri di carico-scarico e dei formulari rifiuti cartacei (di cui agli artt. 190 e 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) oppure possono scegliere di utilizzare il sistema SISTRI in modo volontario, con tutti gli adempimenti gestionali che ne derivano.

Il D.M. 18 febbraio 2011 n. 52 detto anche "Testo Unico SISTRI" all'art. 2 individua le seguenti definizioni:

c) «dipendenti»: il numero di addetti, ossia delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento, anche se temporaneamente assente per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera. I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all'intero superiore e inferiore più vicino.

l) «unità locale»: l'impianto o l'insieme delle unità operative ubicato in luogo diverso dalla sede legale, nel quale l'ente o l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche dalle quali sono originati i rifiuti; ovvero ciascuna sede presso la quale vengono conferiti i rifiuti per il recupero o lo smaltimento.

Esempio:

Unità locale: **MAGAZZINO** con produzione di rifiuti pericolosi (oli esausti, filtri, batterie)

Il numero di dipendenti da associare all'unità locale che comporta la produzione di rifiuti pericolosi è il numero di addetti occupati nel magazzino, e non il numero di tutti i dipendenti in forza all'impresa.

SISTRI - Sanzioni

- **dal 1° aprile 2015**, l'entrata in vigore sanzioni per la mancata iscrizione e l'omesso pagamento del contributo annuale SISTRI (entro il 30 aprile).
- **dal 1° gennaio 2016** le sanzioni relative all'operatività del sistema SISTRI.

In base all'art. 260-bis del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., per i soggetti obbligati a SISTRI, **la mancata iscrizione e l'omesso pagamento del contributo**, sono entrambi puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 15.500 euro a 93.000 euro (sanzione minima applicabile 31.000 euro**, per effetto dell'art. 16 della legge 689/1981).

REGIME SANZIONATORIO e REATI AMBIENTALI

SISTEMA SANZIONATORIO

Testo Unico dell'Ambiente - D.Lgs 152/06 (Artt. 254 e ss)

Le sanzioni ambientali del D.Lgs 152/06 godono dell'applicazione dell'art.16 della L.689/1981 (c.d. legge sulla depenalizzazione).

È ammesso il pagamento in misura ridotta :

- pari alla **terza parte del massimo** della sanzione

oppure, se più favorevole

- pari al **doppio del minimo.**

Esempio di applicazione della L. 689/1981

Sanzione per trasporto senza FIR

da minimo 1.600 euro a massimo 9.300 euro
(art. 258 D.Lgs 152/06)

terza parte del massimo = $9.300 : 3 = \underline{3.100 \text{ euro}}$

doppio del minimo = $1.600 \times 2 = 3.200 \text{ euro}$

importo più favorevole: **3.100 euro**
(importo indicato sul verbale)

SANZIONI

NORME SPECIALI (art. 254)

Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia.

SANZIONI per ABBANDONO DI RIFIUTI (art. 255)

Chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 € (minimo 600 €).

Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

SANZIONI per ATTIVITA' senza AUTORIZZAZIONI (art.256)

Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione senza la prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione:

- Arresto da 3 mesi a **1 anno** o ammenda da 2.600 a 26.000 €, se trattasi di rifiuti non pericolosi (**minimo 5.200 €**);
- Arresto da 6 mesi a **2 anni** e ammenda da 2.600 € a 26.000 €, se trattasi di rifiuti pericolosi (**minimo 5.200 €**).

Dette pene, si applicano anche ai titolari di imprese che **abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti**, oppure li immettono nelle acque superficiali o sotterranee.

SANZIONI per DEPOSITO TEMPORANEO dei rifiuti nel luogo dove sono stati prodotti (art. 256)

Deposito temporaneo non corrispondente alle prescrizioni di rifiuti non pericolosi

Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da € 2.600 a € 26.000 (sanzione minima 5.200 €).

Deposito temporaneo non corrispondente alle prescrizioni di rifiuti pericolosi

Arresto da sei mesi ad due anni e ammenda da € 2.600 a € 26.000 (sanzione minima 5.200 €).

SANZIONI per FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE (art.258)

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (di cui all'art. 212 comma 8) ed effettuano il trasporto senza formulario ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.300 € (**minimo 3.100,00 €**).

SANZIONI per FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE (art.258)

Se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico-scarico e nei formulari consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1550 € (minimo 516,00 €) .

La stessa pena si applica in caso di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione del formulario.

Si applica la pena di cui all' **articolo 483 del Codice Penale** (n.d.r. falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce **false indicazioni** sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un **certificato falso** durante il trasporto ovvero **reclusione fino a due anni** (se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi).

SANZIONI per REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI (art.258)

I soggetti di cui all'art. 190 comma 1 che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 € (**minimo 5.166 €**).

I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico-scarico, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 a 93.000 € (**minimo 31.000 €**).

SANZIONI per REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI (art.258)

Per le imprese che hanno meno di 15 dipendenti, le misure minime e massime delle sanzioni previste per coloro che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico-scarico, sono ridotte rispettivamente da 1.040 a 6.200 € (**minimo 520,00 €**) per i rifiuti non pericolosi e da 2.070 a 12.400 € (**minimo 4.133 €**) per i rifiuti pericolosi.

Se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico-scarico e nei formulari consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1550 € **(516,00 €)**.

La stessa pena si applica in caso di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di carico-scarico rifiuti.

SANZIONI per TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI (art. 256 c.1)

L'attività di trasporto dei propri rifiuti non pericolosi, nonché di quelli pericolosi fino a 30 chilogrammi o litri al giorno, in mancanza della prescritta iscrizione all'Albo è punita:

- con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600,00 € a 26.000,00 € se si tratta di rifiuti speciali non pericolosi (minimo 5.200 €);**
- con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 2.600,00 € a 26.000,00 € se si tratta di rifiuti pericolosi (minimo 5.200 €).**

REATI AMBIENTALI

Art. 25-undecies del D.Lgs 231/2001

Fatte salve le disposizioni del D. Lgs 152/06 e s.m.i. e le rispettive sanzioni in esso previste, in caso di violazioni di tipo ambientale e solo per certi tipi di reati ambientali individuati all'interno del D. Lgs 231/2001 (così come modificato dal D. Lgs 121/2011), vengono applicate anche alle **persone giuridiche** (cioè enti, società e associazioni) in aggiunta alle precedenti, ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie.

Le sanzioni previste per i reati nel settore ambientale possono essere di tre tipi:

Sanzioni amministrative pecuniarie: il reato viene estinto tramite pagamento di una somma di denaro.

Sanzioni penali: il reato comporta ad esempio l'arresto e la reclusione, previste per alcuni reati all'interno del D.Lgs 152/06 e s.m.i e rivolte solo alle persone fisiche responsabili del reato e non alle persone giuridiche

Sanzioni interdittive: il reato commesso, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e penali di cui sopra, comporta la sospensione dell'attività temporanea o definitiva, esclusione da finanziamenti, e applicabili solo per alcuni reati (ad es. scarico acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, realizzazione di una discarica non autorizzata...), per un periodo non superiore a sei mesi (art. 2 comma 7 del D.Lgs 121/2001).

Le **sanzioni** applicate per i "reati ambientali" all'interno del D.Lgs 231/2001 sono **esprese in quote**.

Ciascuna quota ha un valore pecuniario **variabile da 258,23 a 1.549,37 euro**.

La definizione dell'importo di ogni quota è affidata alla **discrezionalità del giudice** che, allo scopo di assicurare l'efficacia e la proporzionalità della sanzione, valuta sia la gravità del reato ambientale commesso sia le condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa l'ente/impresa.

Elenco reati ambientali 231

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

(art. 6 c.1 D.Lgs 231/2001)

Se il reato è stato commesso nell'interesse o a vantaggio da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra elencati (per es. amministratori e/o dipendenti);

l'ente non risponde se prova che l'organo dirigente (cioè il ramo aziendale che ha potere decisionale e di spesa), prima della commissione del fatto, ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello che si è verificato.

ECOREATI

legge approvata ma in attesa di pubblicazione
come DPR sulla Gazzetta Ufficiale

Introdotti nel Codice Penale, **5 nuovi reati**:

- INQUINAMENTO AMBIENTALE;
- DISASTRO AMBIENTALE;
- TRAFFICO ED ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ;
- IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO;
- OMESSA BONIFICA.

Tra le altre novità introdotte dal disegno di legge si evidenziano anche la previsione del c.d. **ravvedimento operoso**, che comporta una diminuzione della pena per colui il quale si adoperi concretamente alla messa in sicurezza, bonifica e ove possibile al ripristino dello stato dei luoghi, e la definizione di sanzioni per le lesioni e le morti conseguenti al reato di inquinamento ambientale.

Elenco 5 Ecoreati

PROSSIMI INCONTRI AMBIENTE

La gestione dei materiali da scavo

24 giugno 2015, ore 14.00

Le bonifiche di amianto e fibre vetrose

16 luglio 2015, ore 14.00



CONTATTI

Assimpredil Ance *Area Territorio Tecnologia Economia*

geom. Roberto Caporali
Vice Responsabile

Tel. 02.88.12.95.25
r.caporali@assimpredilance.it

dr.ssa Alessandra Zanni
Funzionario

Tel. 02.88.12.95.79
a.zanni@assimpredilance.it

www.assimpredilance.it